

principi e criteri direttivi per una rivisitazione organica dell'ordinamento penitenziario.

Il provvedimento è complementare rispetto ad un altro intervento di matrice governativa sfociato nella legge 28 aprile 2014, n. 67, recante *“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”* con il quale, da un lato, sono state introdotte modifiche al sistema sanzionatorio, prevedendo sostanzialmente la detenzione domiciliare come pena principale da applicare a tutte le contravvenzioni attualmente punite con l'arresto e a tutti i delitti la cui pena edittale massima è di tre anni di reclusione e, dall'altro lato, si è avviata una importante attività di riduzione del ricorso al diritto penale attraverso una massiccia depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale.

Con particolare riferimento ai temi del d.d.l. relativi alla riforma dell'ordinamento penitenziario e del sistema di esecuzione penale, si evidenzia che presso il Ministero della Giustizia, è stato istituito il Comitato *“Stati generali sulla esecuzione penale”* Coordinato dal Prof. Glauco Giostra (D.M. 8.5.2015, prorogato al 1.2.2016), incaricato di predisporre le linee di azione per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena.

I lavori degli Stati generali, che procedono parallelamente al percorso della legge delega citata, sono incentrati sulle seguenti tematiche principali:

- rivisitazione complessiva del sistema dell'esecuzione penale parallelamente al percorso del disegno di legge delega C.2798 per la riforma dell'ordinamento penitenziario;

- predisposizione delle linee di azione per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena;
- istituzione di tavoli di lavoro tematici composti da operatori penitenziari, magistrati, avvocati, docenti, esperti, rappresentanti della cultura e dell'associazionismo civile.

Prosegue l'esame del Governo sul disegno di legge recante: ***"Delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive"***, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto 2014 (atto Camera n. 2813).

Con apposito emendamento, il Governo ha travasato l'intero disegno di legge all'interno della proposta di legge n. 1460 Atto Camera, recante la ratifica della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 2000, con principi di delega per l'adeguamento dell'ordinamento interno.

Il testo è stato approvato alla Camera dei deputati il 3 giugno 2015 ed assegnato al Senato della Repubblica per l'inizio dell'esame (S.1949).

L'intervento è volto ad ammodernare la disciplina codicistica nel settore della cooperazione internazionale, per quel che attiene ai rapporti di assistenza giudiziaria, di estradizione e di esecuzione delle sentenze penali straniere, in modo da predisporre una base normativa pienamente adeguata a recepire con tempestività e senza particolari aggiustamenti gli atti normativi dell'Unione ispirati al principio del mutuo riconoscimento quale strumento di elezione per il consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Allo scopo di individuare le soluzioni più efficaci nell'opera di rivisitazione della normativa, è stata istituita presso il Ministero della

Giustizia una Commissione ad hoc, che il 14 gennaio 2016 ha già iniziato i lavori.

Il 13 novembre 2015 sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, in sede di esame preliminare, due schemi di decreti legislativi recanti, rispettivamente, ***“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67”*** e ***“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”***.

I provvedimenti, che realizzano una importante attività di riduzione del ricorso al diritto penale, attraverso una massiccia depenalizzazione di alcune fattispecie di minor allarme sociale, danno attuazione alle deleghe contenute nell’art. 2 della Legge n 67/2014, recante *«Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria»*. L’aspetto più significativo della revisione del sistema sanzionatorio delineato dalla legge delega consiste, oltre che nella abrogazione di talune fattispecie criminose, anche nella trasformazione di altre in illeciti amministrativi.

I suddetti schemi di decreti legislativi rispondono ad una scelta di politica criminale da tempo sollecitata dal Parlamento, anche in relazione alle sottese esigenze economiche e sociali, di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione penale.

La riduzione dell’area del penalmente rilevante intende ovviare alla attuale criticità connessa alla notoria espansione ipertrofica del diritto penale che rischia di determinare effetti particolarmente insidiosi.

Tali effetti particolarmente insidiosi consistono, da un lato, nello svilimento della serietà che occorrerebbe, invece, riconoscere alla pena (ed al ricorso

ad essa), dall'altro, nella circostanza che l'eccesso di prescrizioni provoca disorientamento e acutizza il problema della conoscibilità delle norme penali da parte dei cittadini.

Nel corso degli ultimi anni si è infatti registrata una tendenza, comune a tutte le legislazioni, a corredare sistematicamente la violazione dei precetti legislativi con la sanzione penale. L'enorme numero di ipotesi di reato costituisce, tuttavia, la causa principale di ingolfamento dell'intero sistema giudiziario, non potendosi più garantire l'applicazione certa della sanzione penale a tutte le violazioni previste in tempi ragionevolmente rapidi.

Lo schema di decreto legislativo recante ***“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67”***, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 2016, mira a tal proposito a depenalizzare, ossia a trasformare taluni reati in illeciti amministrativi.

Lo schema del decreto delegato, che riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014), presieduta dal prof. Francesco Palazzo, si articola in diversi interventi che novellano sia il codice penale che le leggi speciali.

L'ambito applicativo della depenalizzazione è individuato dalla stessa legge delega in base a due diversi criteri. Il primo, contenuto nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, riferendosi a «tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda», costituisce una clausola generale per una depenalizzazione - per così dire - “cieca”. Il secondo, contenuto nelle lettere b), c) e d) del comma 2 nonché nella lettera b) del comma 3 dell'articolo 2, indicando specificatamente le fattispecie su cui intervenire, opera una depenalizzazione - per così dire - “nominativa”.

Lo schema di decreto delegato recante ***“Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’art. 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”***, mira ad abrogare alcuni reati previsti da specifiche disposizioni del codice penale e, fermo il diritto al risarcimento del danno, ad istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai predetti reati.

Il legislatore delegante intende depenalizzare alcune ipotesi delittuose previste nel codice penale a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, che sono accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata e di essere procedibili a querela, ricollocandone il disvalore sul piano delle relazioni private.

Intende, altresì, riconsiderare il ruolo tradizionalmente compensativo attribuito alla responsabilità civile nel nostro ordinamento, affiancando alle sanzioni punitive di natura amministrativa un ulteriore e innovativo strumento di prevenzione dell’illecito, nella prospettiva del rafforzamento dei principi di proporzionalità, sussidiarietà ed effettività dell’intervento penale. Il fondamento e la premessa di carattere costituzionale delle sanzioni pecuniarie civili introdotte dal presente decreto sono individuabili nell’art. 23 Cost., sotto il profilo dell’indefettibile previsione legale di presupposti e conseguenze sanzionatorie.

A tale referente si collegano le "garanzie" (sostanziali e processuali) che devono essere estese all’autore del fatto, al fine dell’osservanza dei vincoli sovranazionali in tema di sanzioni punitive, tenuto conto dei profili di omogeneità funzionale intercorrenti tra le fattispecie penali oggetto di “depenalizzazione” e le nuove figure di “illecito civile”.

In considerazione del carattere innovativo dell’istituto delle sanzioni pecuniarie civili si è reso necessario individuare con chiarezza i criteri di riferimento emergenti dalla delega, ovvero: a) la funzione, per un verso,

ultra-compensativa e, per l'altro, preventiva e repressiva, assegnata dal legislatore alle istituende "adeguate" sanzioni civili pecuniarie; b) l'esigenza di tipizzazione legislativa degli illeciti civili e di predeterminazione dei livelli sanzionatori.

Lo schema del presente decreto delegato, che riprende le proposte della commissione ministeriale (costituita con D.M. 27 maggio 2014) presieduta dal prof. Francesco Palazzo, si articola in diversi interventi che novellano principalmente il codice penale.

### **3) Contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro**

Il 13 novembre 2015 Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di disegno di legge recante "*Disposizioni urgenti in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura*" di cui il Ministero della Giustizia è coproponente insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Nello specifico, il disegno di legge introduce con effetto immediato modifiche significative in diversi testi normativi al fine di prevenire e colpire in modo organico ed efficace il fenomeno criminale del c.d. "caporalato" nelle sue diverse manifestazioni.

L'iniziativa legislativa in esame mira ad una maggiore efficacia dell'azione di contrasto con particolare attenzione al versante dell'illecita accumulazione di ricchezza da parte di chi sfrutta i lavoratori all'evidente fine di profitto, in violazione delle più elementari norme poste a presidio della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dei diritti fondamentali della persona.

I dati tratti dall'esperienza giudiziaria evidenziano la drammatica diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in

condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato; ciò è favorito non solo dalla crisi economica in cui versa il nostro Paese, ma anche dal sempre più crescente numero di persone immigrate, anche irregolari, in cerca di lavoro. Si creano così le condizioni perché imprenditori senza scrupoli possano realizzare cospicui proventi illeciti che finiscono con l'alimentare un importante giro di affari, nella maggior parte dei casi gestito dalle organizzazioni criminali.

Il nuovo articolo 603-bis, co. 1, introdotto dall'art.1 del d.d.l., prevede, in via autonoma, per il delitto di c.d. caporalato una circostanza attenuante in base alla quale la pena è diminuita, da un terzo alla metà, per colui che si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

La circostanza attenuante ad effetto speciale, volta ad abbattere il muro di omertà che avvolge queste fattispecie criminose, particolarmente difficili da debellare, è l'espressione di una politica criminale finalizzata, attraverso meccanismi premiali, a spezzare la catena di solidarietà che lega i protagonisti della fattispecie in esame, animati da un comune interesse e normalmente uniti da un patto segreto che opera nell'ombra e si consolida proprio con l'omertà.

Il nuovo articolo 603-bis, co.2, c.p. (art. 1 e 3 del d.d.l.) persegue l'obiettivo, da un lato, di ampliare l'ambito della confisca obbligatoria, già prevista dall'art. 600-septies c.p., dall'altro di estendere al c.d. "caporalato" la confisca (c.d. estesa o allargata) prevista dall'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356. Ciò consentirà di rafforzare gli strumenti di repressione per evitare la formazione di patrimoni criminali, sottraendo, in

modo obbligatorio, alla disponibilità dell'autore del reato le cose che servirono o furono destinate a commettere tale odioso delitto e i proventi da esso derivanti.

L'articolo 2 del d.d.l. estende l'arresto obbligatorio, ai sensi dell'articolo 380 c.p.p., anche al delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per il quale sino ad oggi era applicabile l'arresto facoltativo, all'evidente fine di rafforzare gli strumenti di natura precautelare.

L'articolo 4 introduce la responsabilità amministrativa degli enti per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

Lo sfruttamento dei lavoratori ridonda sempre a vantaggio delle aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa. Il nuovo articolo 25-*quiquies*.1, lett. a) del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, prevede un'ulteriore ipotesi di responsabilità dell'ente - a prescindere da quella individuale - in tutti i casi in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

L'articolo 5 estende le finalità del Fondo di cui alla legge n. 228 del 2003 in tema di vittime della tratta anche alle vittime del delitto di c.d. caporalato, stante la omogeneità dell'offesa loro arrecata e la frequenza dei casi registrati in cui la vittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro.

L'articolo 6 prevede l'introduzione di una serie di integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Le integrazioni apportate, in particolare, sono finalizzate ad estendere l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete (includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per



l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli), nonché ad estendere l'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa.

L'articolo 7 prevede che le amministrazioni statali direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, elaborino congiuntamente un piano di interventi volto a garantire l'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli, al fine di evitare i rischi legati al conseguente maggiore afflusso di manodopera, anche straniera. Il piano sarà oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata e prevedrà il coinvolgimento delle regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.

#### **4) Tutela delle vittime dei reati.**

In attuazione del *principio del superiore interesse della vittima*, una visione più integrale dei diritti di informazione e partecipazione, sin dalle fasi preliminari dell'acquisizione della notizia di reato, è ora assicurata dal decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015, di attuazione della Direttiva vittime di reato, in vigore dal 20 gennaio 2016, che realizza in concreto il diritto a garanzie nel contesto dei servizi di giustizia riparativa, in una rinnovata prospettiva di elisione ed attenuazione delle conseguenze antiggiuridiche del reato.

#### **5) Il problema carcerario: sovraffollamento; rieducazione attraverso il lavoro e tutela dei diritti dei detenuti.**

La legge 10 febbraio 2015, n. 17, ha ratificato e dato esecuzione al Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica

italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia, il 27 marzo 2008.

Si favorisce, in tal modo, il trasferimento di detenuti stranieri, nella specie cittadini brasiliani, nel loro Paese, contribuendo così al decremento della popolazione carceraria.

La Legge 16 giugno 2015, n. 79, ha ratificato e dato esecuzione al Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 (G.U. n. 143 del 23.6.2015). Si favorisce, in tal modo, il trasferimento di detenuti stranieri, nella specie cittadini kazaki, nel loro Paese, contribuendo così al decremento della popolazione carceraria.

Il Decreto Ministeriale 11/03/2015, n. 36, ha varato il Regolamento recante la struttura e la composizione dell'ufficio del **Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**, istituito dal d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Con il Decreto Ministeriale sono state dettagliate le funzioni di raccordo con i Garanti territoriali, e di vigilanza sull'esecuzione della custodia dei detenuti, sugli istituti penitenziari, e sugli ospedali psichiatrici giudiziari (oggi sostituiti dalle REMS) e sugli istituti penali e le comunità di accoglienza per minori.

Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 (G.U. n. 151 del 2 luglio 2015) ha varato il Regolamento recante la disciplina delle convenzioni in materia di lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 legge 28 aprile 2014, n. 67. La legge 28 aprile 2014, n. 67, ha introdotto il nuovo istituto della sospensione del processo con messa

alla prova dell'imputato. La concessione di tale misura è subordinata all'espletamento della prestazione del lavoro di pubblica utilità. Le modalità di esecuzione di detta attività sono regolate tramite convenzioni sottoscritte tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, tra il Presidente del Tribunale, e gli enti e le organizzazioni coinvolti nell'esecuzione della prestazione e sono disciplinate dal presente regolamento ministeriale. A differenza del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 274/2000, in materia di sanzioni applicate dal giudice di pace, la prestazione gratuita a favore della collettività, introdotta dall'articolo 168-*bis* del codice penale, rappresenta un elemento costitutivo del programma di trattamento e non una sanzione autonoma. Viene, pertanto, accentuato il carattere rieducativo e di responsabilizzazione del soggetto rispetto alle conseguenze del reato, come elemento cardine nella valutazione dell'esito positivo della messa alla prova.

#### **6) Riforma del sistema di tutela penale nei settori ambiente, tributi, sport**

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 ha introdotto disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Ai lavori parlamentari ha preso parte, con particolare interesse ed impegno, il Ministro della Giustizia, che ha contribuito, specie con i pareri sugli emendamenti, a orientarne la direzione.

La legge inserisce nel codice penale un nuovo titolo, dedicato ai delitti contro l'ambiente, all'interno del quale vengono previsti i nuovi delitti di inquinamento ambientale, di disastro ambientale, di traffico e abbandono di materiale radioattivo e di impedimento al controllo. Essa prevede anche un

severo trattamento sanzionatorio e la connessa responsabilità della persona giuridica quando il reato sia commesso nell'interesse dell'ente.

Il Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, di revisione del sistema sanzionatorio, ha dato attuazione all'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di riforma dei reati tributari.

Il d.d.l. *“Misure volte a rafforzare il sistema sanzionatorio relativo ai reati finalizzati ad alterare l'esito di competizioni sportive”* è attualmente all'esame del senato (AS 2073)

#### **7) Attuazione del diritto europeo: direttive UE e decisioni-quadro**

Il Decreto legislativo n. 54 del 23 aprile 2015 ha dato attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e *intelligence* tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.

Il Decreto legislativo n. 9 dell'11 febbraio 2015 ha dato attuazione alla direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo.

Il Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, reca: *“Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca”*.

È in corso di finale approvazione (a fine ottobre sono stati espressi pareri favorevoli con osservazioni da parte delle competenti commissioni di

Camera e Senato) il Regolamento previsto dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, di ratifica del Trattato di Prum, nella prospettiva di “rafforzamento della cooperazione” transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell’immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale, che contempla il funzionamento e l’organizzazione della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste, e le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici.

È in fase di discussione presso le competenti commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo recante: *“Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”*.

Il 13 novembre 2015 il Consiglio dei Ministri ha approvato sette schemi di decreti legislativi diretti a dare attuazione ad altrettante decisioni quadro adottate dal Consiglio dell’Unione Europea, nel settore della cooperazione giudiziaria fra gli Stati in materia penale. Con l’emanazione di questi importanti provvedimenti, l’Italia compie un significativo passo avanti nella direzione indicata dall’Europa. Il Ministro della Giustizia ha, in tempi rapidi e con notevole impegno di risorse, conseguito questo risultato dopo anni di inerzia.

Alcuni dei testi approvati introducono meccanismi di semplificazione dei rapporti tra autorità giudiziarie e di polizia, nel compimento di indagini che coinvolgano il territorio di più Stati. Particolare rilievo assume l’attuazione

delle squadre investigative comuni, che consentiranno una fruttuosa collaborazione investigativa tra polizia giudiziaria e pubblici ministeri dei Paesi membri. Il testo sul blocco (termine di derivazione anglosassone) o sequestro di beni, s'inserisce nel solco del rafforzamento delle misure di aggressione dei patrimoni illeciti, già iniziato recentemente con l'emanazione di analoga normativa sulla confisca. Questi strumenti consentiranno di combattere in modo più efficace ogni forma di criminalità transfrontaliera, specialmente la criminalità organizzata e il terrorismo. Altri testi forniscono efficaci strumenti di tutela delle persone sottoposte a processo penale o esecuzione della pena. Fondamentale è il rafforzamento dei diritti processuali delle persone, che crea uno standard minimo comune in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato. Il reciproco riconoscimento della sospensione condizionale favorirà il reinserimento e la riabilitazione sociale della persona condannata, consentendole di mantenere i legami familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni. La prevenzione e la risoluzione di conflitti tra decisioni penali mira a evitare che, nei confronti della medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali, recando grave danno ai diritti delle persone. Il riconoscimento delle misure alternative alla detenzione consentirà la sorveglianza dei movimenti di una persona sottoposta a misura cautelare non detentiva, per assicurare il regolare corso della giustizia. La possibilità di riscuotere sanzioni pecuniarie irrogate nei confronti di cittadini italiani residenti o dimoranti all'estero, è in linea con il movimento internazionale di riforma verso una progressiva crescita di importanza della sanzione pecuniaria.

- Squadre investigative comuni

Schema di decreto legislativo recante “*Attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alle squadre investigative comuni*”. Nello specifico, il provvedimento si inserisce nel solco di una normativa nazionale e sovranazionale volta al superamento dei tradizionali limiti della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria, specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai cosiddetti *cross-border crimes*. Con questo nuovo strumento si autorizzano gli Stati membri a istituire squadre investigative comuni quando occorre compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati o quando bisogna assicurare il loro coordinamento, rispettando i sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri. Oggi, infatti, la criminalità organizzata si connota per il ricorso a forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi criminali di nazionalità diverse, finalizzate alla gestione di mercati criminali comuni. È sufficiente richiamare l’attenzione sulle modalità operative delle organizzazioni criminali transnazionali dedite al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri umani, alla pedopornografia, al terrorismo, alla criminalità informatica, per rilevare come il potenziamento e l’affinamento delle sinergie criminali su scala sovranazionale, con il conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose in Paesi sottoposti a diverse giurisdizioni nazionali, costituisce un oggettivo freno alla capacità investigativa degli organi inquirenti. Pertanto, la repressione dei reati aventi dimensioni sovranazionali necessita della diretta partecipazione degli organi titolari dell’azione penale all’attività di indagine da svolgere sul territorio di uno Stato estero. Attraverso la costituzione di squadre investigative

comuni non si tratta più di prevedere misure di coordinamento tra organi inquirenti dei diversi Stati, ma di individuare uno specifico ambito di azione comune che consenta di operare nei diversi Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di ostacoli di carattere formale.

- Blocco dei beni e sequestro probatorio

Schema di decreto legislativo recante “***Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio***”.

Nello specifico il provvedimento regola l’esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie, ovvero per la loro successiva confisca. Le nuove disposizioni contribuiscono a completare il processo di adeguamento dell’ordinamento interno all’importante principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale tra Paesi europei, mediante il riconoscimento da parte dello Stato di esecuzione delle decisioni in materia di blocco e di sequestro assunte e trasmesse dallo Stato di emissione. Lo scopo, in chiave di semplificazione, è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale. Vengono in definitiva semplificati i meccanismi di cooperazione giudiziaria tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente l’incremento della criminalità transfrontaliera, favorendo i rapporti diretti tra le autorità giudiziarie interessate.